

8  
.P38



I RAPPORTI GIURIDICO-PASTORALI TRA CHIESA DI EMIGRAZIONE  
E CHIESA DI IMMIGRAZIONE

*Rev. Antonio Perotti*



## I RAPPORTI GIURIDICO-PASTORALI TRA CHIESA DI EMIGRAZIONE E CHIESA DI IMMIGRAZIONE

.....

### 1. I rapporti al vertice

#### a) Chiesa di emigrazione e chiesa di immigrazione

Lo sviluppo delle nostre riflessioni suppone ed esige preliminarmente l'approfondimento del discorso teologico che ha preceduto questa mia relazione: il discorso cioè sull'identità e natura della chiesa locale, le relazioni tra la chiesa locale e le conferenze episcopali nazionali, tra la chiesa locale e le altre chiese locali ed infine il discorso sulla chiesa locale in seno alla chiesa universale.

Sul piano teorico il tema della cura pastorale degli emigrati tende, infatti, a far spostare continuamente l'accento ecclesiologico dalla chiesa locale a quella universale e dalla chiesa universale a quella locale o particolare. Una pastorale cioè che rimette in onore il rapporto tra pluralità ed unità.

Dal punto di vista concettuale è inoltre necessario che venga precisato fin dall'inizio che cosa si intende in questa relazione per "chiesa di emigrazione" e "chiesa di immigrazione".

Assumendo uno o l'altro dei principali significati si può, ad esempio, intendere per chiesa di emigrazione o di immigrazione:

- 1) la chiesa istituzionale od istituzione ecclesiastica del paese di partenza o di arrivo: concezione che parte dal criterio teologico del Vescovo (Vescovi locali o conferenze episcopali nazionali e loro espressioni organizzative);
- 2) oppure la comunità emigrata di un particolare gruppo etnico o l'insieme dei gruppi immigrati residenti in un determinato Paese: chiesa concepita in termini di comunità di lingua o di condizioni socio-culturali;
- 3) oppure la chiesa cattolica nelle sue espressioni istituzionali civili di diritto pubblico (ad es. le cosiddette chiese cantonali - Römisch - Katholische - Gemeinde in Svizzera o le Landerskirchen in Germania): chiesa concepita in termini di poli-

tica;

- 4) oppure le comunità ecclesiali in genere sia dei paesi di emigrazione che di immigrazione.

Nella presente relazione, che ha per oggetto non le relazioni in genere, ma le relazioni giuridico-pastorali, siamo costretti ad attenerci - per motivi di chiarezza - alla prima concezione, che parte dal criterio teologico del Vescovo. Rapporti giuridico-pastorali sono possibili, infatti, solo nell'ambito della chiesa istituzionale. E' necessario, fin dall'inizio, sottolineare questa precisa accezione della nozione di "chiesa di emigrazione e di immigrazione", imposta - come ripeto - dal tema che mi è stato affidato.

Del resto, anche se il nostro discorso è diretto ad approfondire i rapporti esistenti od auspicabili all'interno delle istituzioni ecclesiastiche, non solo non possiamo trascurare gli aspetti conseguenti alle altre nozioni di chiesa locale cui abbiamo fatto ora riferimento, ma le supponiamo ben presenti. Sarà, infatti, alla luce delle esigenze poste dalla chiesa intesa come raggruppamento o comunità umana particolare che noi cercheremo di trarre applicazioni utili ad una adeguata impostazione dei rapporti giuridico-pastorali all'interno della chiesa intesa come istituzione ecclesiastica.

I Vescovi locali e gli organismi episcopali nazionali dei Paesi di emigrazione e di immigrazione non possono fare a meno, ad esempio, di tenere in seria considerazione il comportamento della chiesa cattolica intesa come istituzione di diritto pubblico con relativo regolamento fiscale nei propri paesi e degli aspetti concreti ed immediati dell'immagine che di questa chiesa ha l'emigrato. La diffidenza degli emigrati è immediata quando la chiesa nel suo agire e nelle sue strutture imita le istituzioni del potere politico ed economico, sia pure manifestando scopi spirituali ed umanitari. Né - nella maggioranza - gli emigrati sono abituati a pensare che essi stessi sono chiesa: la chiesa, per gli emigrati (mi riferisco naturalmente in modo particolare ad alcuni gruppi etnici), sono "quelli che comandano nella chiesa".

Un esempio del come sia necessario per l'istituzione ecclesiastica del paese di partenza e di arrivo impostare i loro rapporti, tenendo presenti le ripercussioni che possono avere altre nozioni di chiesa, può essere ricavato dall'attuale spinosa questione dell'applicazione agli emigrati, anche stagionali, del regolamento fiscale delle chiese cantonali in Svizzera. In forza di tali regolamenti sono soggetti alla tassazione tutte le persone residenti in un determinato cantone, che, in base al codice di diritto canonico, appartengono alla chiesa cattolica romana e che non hanno dichiarato per iscritto l'uscita o la non appartenenza. L'applicazione di tali norme, quando esse non siano adeguatamente spiegate e partecipate agli emigrati - con adeguati canali informativi -, compromette l'evangelizzazione. L'emigrato italiano, ad esempio, che per non pagare le tasse fa la dichiarazione di non appartenenza alla chiesa cantonale e che, ritornando al suo paese, non dubita di appartenere alla sua parrocchia e di essere cattolico, pone

a nostro giudizio un comportamento che, se comprensibile sul piano sociologico, non può lasciare in pace né la chiesa di emigrazione né quella di immigrazione. E questo anche non ammettendo che tale non-appartenenza equivalga alla non-appartenenza alla chiesa cattolica tout court.

E' necessario che i rapporti giuridico-pastorali tra le chiese di emigrazione e di immigrazione siano tali da poter evitare i dati ostacolanti l'evangelizzazione che questi fatti comportano. I migranti cattolici hanno l'impressione che le relazioni delle chiese particolari tra loro non siano tali da far dimenticare le frontiere che essi incontrano sul piano politico.

Il vero problema da risolvere è questo: come fare affinché la Chiesa, che è cattolica per intima natura, arrivi ad una piena e visibile attualizzazione di questa sua virtù?

Non si tratta, dunque, di accordarsi liberamente su qualche attività particolare nell'area di una singola Conferenza Episcopale o di più Conferenze Episcopali, ma di fare quello verso cui la Chiesa tende per natura, e che certo non emana da libere decisioni di un determinato gruppo di Vescovi, ma dalla loro appartenenza all'unico "Ordo Episcoporum".

Leggiamo nella Costituzione "Lumen Gentium": "L'unione collegiale appare anche nelle mutue relazioni dei singoli Vescovi con Chiese particolari. (...) I singoli Vescovi sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari, formate ad immagine della Chiesa Universale, ed in esse e da esse è costituita l'una ed unica Chiesa di Cristo".

Alla luce delle esigenze pastorali che emergono dall'interno del fenomeno migratorio questa dottrina dovrebbe essere intesa in senso molto dinamico. Il migrante non ha coscienza che esista perfettamente una chiesa visibilmente universale, presente, cioè, in tutti i luoghi ed attrezzata per fare da ponte tra fedeli e comunità distanziate tra di loro per lo spazio, per la cultura e per locali tradizioni religiose.

*Il migrante vorrebbe sottolineare l'appellativo di "immagine" che si dice della chiesa particolare nei riguardi della chiesa particolare nei riguardi della chiesa totale, per rilevare la fragilità e la contingenza delle note della chiesa particolare (che, tra l'altro, può sempre venir meno), onde stimolare uno scambio di comunione intensa con le altre chiese.*

b) Tentativi storici di formalizzare i rapporti tra chiesa di emigrazione e chiesa di immigrazione

Nella storia della chiesa i rapporti tra i vescovi dei Paesi di emigrazione ed i Vescovi di arrivo risalgono alle prime manifestazioni del fenomeno, soprattutto al tempo del grande esodo europeo verso le due Americhe (1880-1920). Tali rapporti ebbero

alterne vicende a motivo dei complessi problemi che le migrazioni implicano. Di ciò esiste ampia documentazione presso gli archivi delle Congregazioni romane (Congregazione per la propaganda della fede, Congregazione per il Clero e Congregazione per i Vescovi) e presso l'archivio storico scalabriniano, che raccoglie i documenti sui rapporti di alcuni Vescovi del Nord e Sud America ed il Vescovo di Piacenza, Mons. Scalabrini, fondatore della Congregazione dei Missionari per gli emigrati italiani in America, Congregazione che ha di recente allargato le sue finalità specifiche agli emigrati di ogni nazionalità e destinazione geografica.

E' una storia, quella dei rapporti tra chiesa di partenza degli emigrati e chiese di arrivo, che non si limita alle relazioni tra le gerarchie dei Paesi interessati, ma coinvolge anche il laicato cattolico più attivo: si pensi alla accesa questione sollevata in Europa e negli Stati Uniti dal noto pro-memoria al convegno delle Società di S. Raffaele per la protezione degli emigrati, tenuto a Lucerna nel 1890, presentato a Leone XIII. Con tale documento si richiedeva alla Sede Apostolica che ogni gruppo etnico cattolico emigrato negli Stati Uniti fosse, proporzionatamente alla propria consistenza numerica, rappresentato nella gerarchia ecclesiastica di quel Paese. Le preoccupazioni che furono all'origine della richiesta e quelle che ne determinarono il fallimento rispecchiano in sostanza le diverse prese di posizione sui problemi che ancora oggi, anche se con termini modificati, riemergono insistentemente sulla questione.

Non fu questa la prima richiesta di intervento della Sede Apostolica da parte di alcune chiese locali, né fu l'ultima.

Il problema dei rapporti giuridico-pastorali tra chiesa di emigrazione e chiesa di immigrazione è quindi un problema di vecchia data. E' dagli inizi del secolo (1905) che un Vescovo (Mons. Scalabrini) suggerì alla Sede Apostolica un dicastero a sé, in analogia a quello già esistente della propagazione della fede, che si occupasse della cura pastorale degli emigrati cattolici: fu il primo invito agli organismi centralizzati della chiesa di studiare una possibile formalizzazione dei rapporti tra le chiese interessate al fenomeno. Se la proposta dello Scalabrini fosse stata realizzata, non vi è alcun dubbio che lo stimolo alla cooperazione tra le diverse chiese locali avrebbe dato un corso più accelerato e globale ai rapporti giuridico-pastorali tra gli Episcopi interessati.

Fu, comunque, proprio per gli aspetti dialettici di detti rapporti, insiti nella stessa natura del problema emigratorio (superamento della competenza territoriale diocesana; inadeguatezza delle parrocchie territoriali a soddisfare le esigenze di una pastorale personale, quale era richiesta dalla cura degli emigrati; opportunità di uno stimolo e coordinamento centrale; difficile equilibrio tra le tendenze nazionalistiche ed etnocentriche da una parte e dall'altra; conflitti socio-culturali) che S. Pio X, già nel 1912 istituì in seno alla organizzazione centrale della chiesa un ufficio che si occupasse degli emigrati di rito latino, al fine di garantire una loro adegua-

ta cura spirituale ("cum omnes catholicos" del 15.8.1912).

La storia sta a testimoniare la difficoltà di assicurare una adeguata cura pastorale degli emigrati con interventi diretti da parte della chiesa centralizzata, anche se questi riuscirono indubbiamente ad attenuare le carenze e le conseguenze negative derivanti da una vistosa carenza di rapporti pastorali tra le chiese locali di emigrazione e di immigrazione. Si pensi, ad esempio, alla scarsa incidenza che ebbe l'istituzione della prelatura per l'emigrazione italiana da parte di Benedetto XV nel 1920, successivamente soppressa nel 1952.

L'ultimo intervento *diretto* nella cura pastorale degli emigrati compiuto dalla Sede Apostolica risale alla Costituzione apostolica "*Exsul Familia*" (1952), intervento che coincise con l'esplosione dei movimenti emigratori e dell'esodo di milioni di profughi nel secondo dopoguerra, fenomeni che rivelarono apertamente l'insufficienza delle chiese locali a condurre avanti da sole il discorso della pastorale migratoria.

Sono note le diverse prese di posizione dei Vescovi di alcune aree di immigrazione in occasione della pubblicazione e della successiva applicazione dell'"*Exsul Familia*".

In questo documento vennero, comunque, gettate le basi per la istituzionalizzazione di rapporti tra la chiesa di emigrazione e la chiesa di immigrazione: il diritto cioè, dell'emigrato di rivolgersi al parroco territoriale locale oppure al missionario assegnato al proprio gruppo etnico e la potestà cumulativa nella amministrazione dei sacramenti agli emigrati, condivisa sia dal parroco territoriale che dal missionario, nel caso che quest'ultimo fosse responsabile di una missione *cum cura animarum*.

L'ordinamento dei rapporti tra le varie chiese locali ha trovato tuttavia una prima espressione solo in tempi recentissimi, in occasione dell'aggiornamento dell'"*Exsul Familia*"; aggiornamento invocato dai nuovi orientamenti emersi dal Concilio Vaticano II, primi fra tutti, il processo di decentramento delle competenze degli organismi della chiesa centralizzata ed alcune premesse teologiche venute a maggiore maturazione. Tra queste premesse ricordiamo la teologia delle chiese particolari e quella del rapporto tra pluralità ed unità (chiesa locale e chiesa universale) ed il discorso dell'evangelizzazione del mondo contemporaneo (*Gaudium et Spes*): temi, entrambi, che non potevano non investire la pastorale dell'emigrazione, fenomeno che tocca nel vivo più profondo sia i problemi connessi con il pluralismo delle strutture politiche e socio-culturali e con l'unità ed universalità della fede, sia i problemi della giustizia e del mondo del lavoro (sfruttamento, sperequazioni, pregiudizi ecc.) che l'emigrazione operaia comporta.

L'aggiornamento dell'"*Exsul Familia*" con la acquisizione dei nuovi orientamenti conciliari è stato compiuto con la promulgazione della *Pastoralis Migratorum Cura* del 22.8.1969.

Se con tale documento è stato avviato un marcato processo di decentramento, è stato tuttavia mantenuto (direi, anzi, rafforzato) da parte della Sede Apostolica il prin-

cipio di non lasciare esclusivamente agli Ordinari locali od alla sola conferenza episcopale di un Paese la preoccupazione e la responsabilità apostolica della soluzione di un problema pastorale che anche l'esperienza dell'ultimo secolo ha abbondantemente dimostrato poter essere risolto solo dalla chiesa intera.

L'*Apostolicae caritatis* (19.3.1970), istituendo la Pontificia Commissione per la pastorale delle Migrazioni, ha confermato la necessità presso la Sede Apostolica di un centro promotore e di collegamento delle iniziative concernenti l'intero settore della mobilità. "Il suo primo dovere (quello della Pontificia Commissione per la pastorale delle Migrazioni) è quello di trattare della cura pastorale di coloro che si muovono per le ragioni anzidette, con le Conferenze Episcopali nazionali, che a seconda delle necessità e delle circostanze delle rispettive regioni avranno cura di attuare i relativi provvedimenti" (*Apostolicae Caritatis*).

Questo stimolo della chiesa centralizzata è risultato necessario sia per una diffusa ed adeguata applicazione delle norme pastorali esistenti, sia per la promozione dell'evangelizzazione nel mondo moderno.

Questa promozione esige - ripeto - la presenza della chiesa *intera* nel settore emigratorio. Tale presenza può essere richiesta: a) per realizzare un'attiva cooperazione internazionale per quanto riguarda i problemi demografici (*Gaudium e Spes*, 84-86) e per diffondere una profonda solidarietà tra i popoli (*Apostolicam Actuositatem*, 14); b) per l'influsso che possono avere le migrazioni sul costume (*Gaudium et Spes*, 6); c) per diffondere l'applicazione dei principi di giustizia e di equità verso gli immigrati e nel loro accoglimento come persone e non semplicemente come puri strumenti di produzione (*Gaudium et Spes*, 66); per garantire il rispetto e il reciproco scambio di patrimonio spirituale tra i popoli (*Lumen Gentium*, 13); per rendere coscienti tutte le comunità che il crescente spostamento delle popolazioni non consente ad alcuna parte della società di rimanere chiusa in se stessa (*Apostolicam Actuositatem*, 10); per rivelare la funzione missionaria delle comunità cristiane di antica data che accolgono i migranti che non hanno ascoltato il vangelo (*Ad Gentes*, 38) o per trasformarsi in vivai di cristianesimo là dove esso non è mai penetrato o dove se ne è smarrito il senso (Pio XII, A.A.S., XLIX, 1957, p. 747); sia infine per eliminare le cause o conseguenze negative del fatto migratorio (*Gaudium et Spes*, 65, 66, 8, 11, 29, 87).

Per realizzare più facilmente questa presenza della chiesa intera e promuovere efficaci rapporti tra la Chiesa di emigrazione e di immigrazione la P.M.C. - come vedremo in seguito - propone alcune disposizioni in forza delle quali sia la chiesa di partenza che quella di arrivo sono chiamate ad intervenire direttamente allorchè si tratta di affidare a dei sacerdoti, a nome della chiesa, la responsabilità della cura pastorale specifica degli emigrati.

## 2. I rapporti alla base

### a) Chi sono gli emigrati. Gli emigrati come istanza pluralistica nella chiesa e come raggruppamento comunitario concreto

Né la chiesa di partenza né la chiesa di arrivo può pretendere di far appartenere esclusivamente a sé, come chiesa locale, gli emigrati. Questi, come raggruppamento comunitario concreto, hanno aspetti che trascendono le chiese locali: i loro problemi - come abbiamo visto - non possono essere risolti che dalla chiesa intera: la loro evangelizzazione spetta quindi a quest'ultima.

L'importanza di fare un discorso interno sui rapporti giuridico-pastorali tra le chiese locali interessate al fenomeno migratorio prende proprio la sua attualità ed urgenza da profonde motivazioni pastorali, che sembrano suggerire l'opportunità di considerare, *con senso di realismo*, da parte sia della chiesa di partenza che della chiesa di arrivo, le comunità emigrate ed immigrate come un gruppo concreto particolare per le caratteristiche socio-culturali che le contraddistinguono, capaci di essere effettivamente il supporto di una comunità di vita, dove ciascuno sperimenti una *communio ecclesiae* che sia una vera *communio*.

A farci considerare gli emigrati come un gruppo o raggruppamento comunitario concreto, quasi come una *diocesi a parte*, distinta dalle chiese locali, è la stessa nuova concezione e descrizione pastorale di "migrato" espressa dalla *Pastoralis Migratorum Cura*.

"Le migrazioni odierne, si legge nella *P.M.C.*, sviluppatasi con sorprendente rapidità in tutto il mondo, sono composte da vari elementi... Tutti costoro, pur costituendo categorie umane non poco diverse tra loro, hanno in comune condizioni di vita del tutto particolari, che differiscono molto da quelle a cui erano assuefatti in patria, al punto da non poter far capo, per aiuto spirituale, ai parroci del luogo. Per questo la chiesa si preoccupa con materna sollecitudine di prestare ad essi una opportuna assistenza pastorale. E' precisamente da questo punto di vista pastorale, di cui ora si tratta, che nel concetto di migranti sono compresi tutti coloro che, per qualunque motivo, si trovano a dimorare fuori della patria e della propria comunità etnica e per vere necessità hanno bisogno di un'assistenza particolare" (n. 15).

Le vere necessità cui accenna il documento possiamo dedurle dalla illustrazione di alcune situazioni e di alcuni diritti e doveri sviluppati dalla *P.M.C.* stessa: disuguaglianze economiche, conflitti derivanti dalla diversità di indole e di tradizioni, ogni tipo di discriminazione nei diritti fondamentali della persona di carattere sia sociale che culturale, in ragione della stirpe, del colore, della condizione so-

ziale, della lingua e della religione e tutti gli atteggiamenti che si riferiscono ai pregiudizi storici ed all'intolleranza politica ed ideologica.

Ora l'esperienza dimostra, afferma la *Pastoralis Migratorum Cura*, che i fedeli, trovandosi in tali circostanze, forse per la mancanza di una adeguata interiorizzazione della fede, sono esposti al pericolo di abbandonare gradatamente la pratica della vita cristiana. La fede religiosa dell'uomo è di solito strettamente legata ad un proprio patrimonio umano e culturale: quando questo è in crisi, entra facilmente in crisi anche la prima.

L'uomo quando emigra porta con sé il proprio modo di pensare, la propria lingua, la propria cultura e la propria religione. E' un patrimonio che perdura anche fuori della patria e che deve essere tenuto dappertutto in grande conto. Da qui risulta confermata l'opportunità di affidare la cura dei migranti a sacerdoti della stessa lingua.

D'altra parte l'emigrante ha dei precisi doveri anche verso la comunità che lo accoglie e come cristiano deve soprattutto maturare l'esigenza all'universalità della propria fede, che trascende ogni cultura ed ogni società particolare: deve saper valorizzare la circostanza della sua emigrazione per meglio personalizzare ed interiorizzare la propria fede, maturare la propria solidarietà con i fratelli della chiesa ospite.

Sotto l'aspetto quindi di comunità di lingua e di condizioni sociali e culturali, gli immigrati possono appartenere in un certo senso ad una viva realizzazione di chiesa, in quanto sono nella chiesa una precisa istanza pluralistica, che deve manifestarsi ad ogni livello: teologico, pastorale ed organizzativo.

#### b) Che cosa è l'integrazione religiosa

L'opportunità di considerare, *di fatto*, gli emigrati quasi come una diocesi a parte, che ha bisogno di cure particolari, non solo per ciò che riguarda l'istruzione religiosa, la vita liturgica e l'assistenza caritativa (cose evidenti), ma anche nei rapporti particolari che occorre instaurare con le chiese locali di immigrazione, deriva in fondo da un senso di realismo.

Se è vero che la chiesa è universale, ovunque si trovi impiantata, è altrettanto vero che l'uguaglianza stabilita *a priori* fra tutti i cattolici diventa realizzabile ed ha un senso pratico solo se va di pari passo con l'integrazione politica, sociale e culturale. Ora è un dato di fatto che l'integrazione socio-culturale avviene solo lentamente e per un numero limitato di persone. La grande maggioranza (mi riferisco evidentemente alle migrazioni operaie in Europa) vive al di fuori dei processi culturali e di informazione e soprattutto al di fuori dei processi decisionali. Se questo è evidente dal punto di vista socio-politico, anche perchè l'emigrato difetta dello statuto giuridico appropriato, non è meno conseguente dal punto di vista ecclesiale.

Infatti la chiesa locale non può prescindere nella sua azione e struttura dalla politica. Ne è conferma il riconoscimento pubblico che lo stato concede alla chiesa.

Allora, proprio per non cadere negli idealismi, ammettiamo che l'emigrato debba riconoscere, *come dato di fatto*, il suo stato di diversità (che sul piano psicologico e sociale può significare inferiorità) nella chiesa locale. Rimane sempre emigrato, anche quando va a messa.

Si tratta quindi in definitiva di rendere meno discriminante questa debolezza di fatto. Per far questo, pensiamo, non basta formalizzare l'uguaglianza; bisogna anche rendere possibile la partecipazione dell'emigrato in quanto tale.

Queste riflessioni tendono a dimostrare che i problemi pastorali non possono essere risolti solo riferendoci a presupposti teologici. Che la chiesa, non essendo legata ad alcuna forma di cultura umana o sistema politico, economico o sociale, possa costituire, per questa sua universalità, un legame strettissimo tra le diverse comunità umane e nazioni è un dato teologico. Esso è però apertamente condizionato anche nella *Gaudium et Spes* alla realizzazione di una premessa: "purché, cioè, le diverse comunità umane abbiano fiducia in essa e riconoscano realmente la sua vera libertà in ordine al compimento della sua missione". Questa fiducia e questo riconoscimento possono essere promossi o compromessi, a seconda che le chiese locali di immigrazione instaurino o meno un rapporto verso gli emigrati che tenga conto della loro realtà sociale e culturale.

Ciò non significa rompere l'unità della chiesa: comune è, infatti, l'unica fede, l'unico battesimo e l'unica eucarestia, nell'unico spirito di Cristo. Bisogna realizzare nei rapporti con le comunità degli emigrati quel giusto pluralismo che del resto, a livello teologico e pastorale, le varie chiese locali sollecitano da Roma, rifacendosi al rinnovato modo di sentire la chiesa, promosso dal Concilio Vaticano II.

### 3. La mediazione

#### a) Necessità della mediazione della chiesa nella evangelizzazione

Nel documento preparatorio al sinodo 1974, impostato sul tema della evangelizzazione nel mondo contemporaneo, possiamo trovare il punto di partenza di queste riflessioni. Il documento, infatti, provoca le varie chiese particolari a ricercare i fattori positivi ed ostacolanti l'evangelizzazione. Nelle molteplici situazioni in cui si trova la chiesa universale - dice il documento - le chiese particolari vanno incontro a successi, carenze e necessità diverse: diventa perciò utilissimo stabilire, tra di loro e con la Sede Apostolica, lo scambio delle esperienze positive e negative, perchè l'azione coordinata del popolo di Dio sia più efficacemente indirizzata all'evangelizzazione.

In questa luce stimolante possiamo sviluppare alcune riflessioni sui rapporti giuridico-pastorali tra la chiesa di emigrazione e la chiesa di immigrazione, in quanto il problema migratorio presenta dati che possono favorire od ostacolare l'evangelizzazione ed in quanto suggerisce alcuni orientamenti sul modo con il quale deve essere oggi promossa l'evangelizzazione.

Il riferimento al documento preparatorio al sinodo 1974, viene spontaneo allorché, esaminando le conclusioni alle quali è pervenuta una recente inchiesta tra gli emigrati in Svizzera e Germania, si trova *che manca quasi del tutto tra gli emigrati, sia a proposito della fede che della consequenzialità morale, l'idea di una mediazione della gerarchia o, più genericamente, della chiesa.* Ciò che maggiormente risalta dall'indagine è il rapporto individualistico di fiducia-credo in Dio. "Essere cattolico" a quasi nessun emigrato fa venire l'idea di determinate persone religiose con cui il cattolico sia in rapporto comune: le uniche persone che tornano in mente sono il papà e la mamma che hanno insegnato o che "ci hanno fatto cattolici".

Queste semplici constatazioni servono ad invitarci ad un ripensamento delle nozioni stesse che si riferiscono alla evangelizzazione.

Il mondo moderno, afferma il documento preparatorio al sinodo, è in piena evoluzione. In questa nuova forma che il mondo sta assumendo (anche per le trasformazioni delle condizioni di vita sociale causate dalle migrazioni) bisogna che sia presente Cristo con la sua passione e la sua risurrezione. *Questa presenza di Cristo si realizza attraverso la mediazione della chiesa:* Dio, infatti, vuole che gli uomini si salvino nell'unità del popolo di Dio e attraverso l'opera di questo popolo. La mediazione della chiesa si esplica con l'evangelizzazione, l'attività cioè con cui la chiesa proclama il vangelo, perché ne germogli, si dispieghi e si accresca la fede.

Se noi vogliamo fare sì che le comunità emigrate sperimentino la *communio ecclesiae* è necessario che questi raggruppamenti comunitari si sappiano uniti col vescovo e, tramite lui, con la chiesa universale nella quale ricevono l'insegnamento: chiesa che essi non sostituiscono, ma piuttosto aprono.

I rapporti giuridico-pastorali tra le chiese particolari devono appunto poter assicurare ai gruppi emigrati questa unione col vescovo e questo loro inserimento nella chiesa universale.

E' questo il nostro problema: vedere i rapporti tra le chiese di emigrazione e di immigrazione alla luce di una più efficace promozione alla evangelizzazione.

b) Necessità della mediazione del sacerdote etnico

La P.M.C. con l'aggiornamento giuridico-pastorale della figura del missionario degli emigrati e del delegato dei missionari (una volta denominato nell'*Essouf Familia* "direttore dei missionari") ha inteso appunto provocare e stimolare i rapporti tra le diverse chiese interessate alla cura pastorale degli emigrati, condizione indispensabile per raggiungere un punto di equilibrio tra le esigenze della pastorale territoriale e quelle della pastorale personale e far promuovere la evangelizzazione, sviluppando gli elementi che la possono favorire ed eliminando quelli che la possono ostacolare.

A tale scopo la P.M.C. ha ritoccato la figura del missionario degli emigrati e del suo delegato: lo ha fatto non in maniera diretta (dando cioè una nuova carta d'identità o nuovi compiti al missionario ed al suo delegato, ma indirettamente, *mutando cioè il modo* con il quale essi vengono scelti, preparati e nominati, obbligando le commissioni episcopali delle migrazioni dei paesi di partenza e di arrivo a consultarsi, a lavorare insieme in dette occasioni.

Demandando il modo della preparazione e della nomina alla competenza delle due chiese interessate, la P.M.C. ha inteso richiamare la necessità di *uomini-ponte* che stimolassero il dialogo pastorale tra le chiese particolari. Dipenderà appunto dal senso di responsabilità e dal grado di partecipazione con cui le due chiese *a quo* e *ad quem* attueranno le disposizioni giuridiche della P.M.C., se il contenuto pastorale (carta di identità pastorale) della figura del missionario e del suo delegato sarà rinnovato secondo i presupposti teologici e le premesse sociologiche che abbiamo precedentemente esposto.

*Il missionario degli emigrati ed il suo delegato rappresentano quindi, di fatto, gli anelli fondamentali della mediazione della chiesa nella evangelizzazione degli emigrati e dei rapporti giuridico-pastorali tra le chiese particolari; a nostro parere, è soprattutto nel dare un effettivo contenuto alla formalizzazione di alcuni atti previsti dalla P.M.C. che si potranno avviare fecondi rapporti tra le chiese.*

E' cioè necessario che le conferenze episcopali nazionali si interrogino sul perché la Sede Apostolica non abbia più riservato a se stessa la preparazione e nomina di queste persone (come un tempo), né al solo Vescovo di partenza né al solo Ordinario di arrivo, né all'una od all'altra delle conferenze episcopali, ma *ad entrambe le conferenze*. E' da qui che bisogna partire.

#### 4. Un'esperienza storica significativa nella chiesa: la Congregazione scalabriniana

Per completare quanto sinora ricavato dall'esperienza storica, mi sia permesso proporre in questa sede un modello di riflessione pastorale in materia (si tratta di un'esperienza pastorale raccolta in oltre 85 anni di vita): l'evoluzione organizzativa della Congregazione scalabriniana.

Nata nel 1887 per assistere religiosamente un determinato gruppo etnico (l'Italia no) e con la rappresentanza interna del solo Paese di provenienza, la Congregazione ha dovuto prendere atto nel suo capitolo di aggiornamento costituzionale, tenutosi nel triennio 1969-1971, della necessità di acquistare nuove dimensioni se voleva con efficacia raggiungere i suoi obiettivi specifici. Occorreva cioè:

- 1) trasferire all'interno della Congregazione il dialogo tra la chiesa di partenza e quella di arrivo, internazionalizzando l'istituzione con l'inserimento di religiosi di nazionalità dei paesi di immigrazione;
- 2) indicare i destinatari preferiti non tanto con il metro della nazionalità, ma con quello dei bisogni reali, si tratti di emigrati italiani o di altra nazionalità.

Questa internazionalizzazione non ha tuttavia sminuito l'opportunità di affidare normalmente la cura degli emigrati a quanti ne possiedono per nascita o per acquisizione la lingua, la cultura ed i caratteri della loro vita spirituale (principio della omogeneità linguistica e culturale - *eiusdem sermonis* - tra il missionario e l'emigrato), principio che è stato nuovamente confermato nelle costituzioni rinnovate. Si è così costituzionalizzato il principio pastorale che si parte sì dal dato etnico (esigenze della realtà), ma per superarlo (esigenze della teologia e della fede).

Nelle nuove costituzioni non ci si limita più a voler "conservare la fede" dei migranti cristiani e a considerarli come beneficiari passivi di una salvezza offerta da fuori, ma si parla esplicitamente della continuazione della vicenda biblica, di cui gli emigrati vengono considerati attori, in favore anche di tutti gli altri uomini.

Il nuovo testo costituzionale, infine, è molto sobrio nel riconoscere i diritti delle culture particolari ogniqualvolta esse pongano freni e limiti alla espansione missionaria, e pur riconoscendo la necessità di una incarnazione culturale e di affinità culturali da acquistare, fa riferimento ad un testo conciliare che poco si presterebbe ad una concezione statica o conservatrice. Dice il testo: "La chiesa, per poter offrire a tutti il mistero della salvezza e la vita portata da Dio, deve inserirsi in tutti questi raggruppamenti con lo stesso movimento (*eodem motu*), con cui Cristo stesso, attraverso la sua incarnazione, si legò a determinate condizioni sociali e culturali degli uomini con cui visse (*Ad Gentes*, 10)".

Si sa che l'inserimento del Cristo nel suo popolo si realizzò, dall'inizio alla

fine, con un movimento che fu tutto il contrario di una *tranquilla e passiva assimilazione*.

## 5. Le proposte

### a) Formazione degli uomini-ponte

Perchè si possa realizzare quanto sopra auspicato è necessario che la Commissione Episcopale per le Migrazioni dei Paesi di immigrazione si assuma responsabilità più precise nella formazione e preparazione dei missionari di emigrazione e che sul problema formativo - che noi riteniamo centrale nella pastorale degli emigrati - le due commissioni episcopali *a quo* e *ad quem* concentrino i loro sforzi.

Su questo tema la *P.M.C.* ha le seguenti disposizioni:

art. 23 - "Per l'attuazione di quello che è stato stabilito in questa materia dalla Santa Sede o dai Decreti Conciliari, le Conferenze Episcopali nazionali direttamente o attraverso il Direttore nazionale o mediante altra Istituzione si preoccupino di ... (...) 2) scegliere i sacerdoti, prepararli a questo tipo particolare di ministero e presentarli alle Conferenze episcopali di altre nazioni interessate o alle loro Istituzioni perchè, a norma dell'art. 36, paragrafo 2, siano accolti come cappellani o missionari dei migranti; 3) istituire, se ciò è opportuno, un collegio di sacerdoti da destinare alle migrazioni, o scegliere almeno degli Istituti, valendosi dell'aiuto dei seminari specializzati, se esistono, per la formazione dei candidati al sacerdozio di una determinata lingua. In tali Istituti i sacerdoti, sia prima della partenza per l'estero, sia quando già vi risiedono, frequentino regolarmente appositi e periodici corsi e si sforzino anche di apprendere, se necessario, nuovi metodi di apostolato e si informino intorno alle condizioni, che interessano la vita economico-sociale e la civiltà del posto".

Art. 31 § 1: "Previa intesa con la Conferenza Episcopale o con le Istituzioni preposte alle opere per le migrazioni, si cerchino dei sacerdoti della stessa lingua o nazione dei migranti".

Art. 36 § 2: "Tranne il caso in cui particolari circostanze consiglino che il Rescritto di nomina sia rilasciato dalla S. Congregazione per i Vescovi, tocca alla Conferenza episcopale del paese di partenza fornire a questi sacerdoti l'apposito documento e presentarli alla Conferenza episcopale del paese, a cui sono diretti. Quest'ultima conferenza provvede poi ad affidare i Cappellani o Missionari ammessi agli Ordinari del luogo che li destineranno alla cura spirituale dei migranti".

Art. 36 § 4: "L'assistenza spirituale dei migranti, per quanto possibile, sia affi-

data ad un sacerdote che per conveniente periodo di tempo si è ad essa preparato e che per virtù, dottrina e conoscenza delle lingue e per altre doti morali si rivela idoneo ad un compito tanto elevato".

Come risulta dalla lettura di questi articoli, sebbene non venga indicato in modo espresso, la Commissione episcopale del paese di arrivo ha diritto di intervenire nella fase della ricerca, preparazione e formazione del candidato alla cura pastorale degli emigrati, esigendo anche un periodo di tirocinio da farsi presso propri Istituti specializzati. Iniziative al riguardo già esistono, ma è nostra convinzione che esse debbano essere maggiormente diffuse ed irrobustite nei programmi, nella durata e nella loro obbligatorietà e debbano essere maggiormente responsabilizzate dalle Commissioni episcopali stesse.

Chi è chiamato ad essere missionario di emigrazione ha un compito impegnativo: è interesse dell'evangelizzazione che le chiese locali *a quo* e *ad quem* lo aiutino a maturare soprattutto sul piano di una visione teologica la sua funzione pastorale di mediazione.

Non si tratta, infatti, per il missionario degli emigrati di trasferirsi per "custodire" un determinato gruppo di fedeli della stessa origine e della stessa lingua, riducendo al minimo necessario il contatto con l'ambiente locale in genere e con la chiesa in particolare. *Gli emigrati devono beneficamente risentire della apertura di spirito del loro missionario e disporsi gradualmente ad un colloquio con la gente del luogo che completi ed approfondisca quello che già avviene per necessità di cose sul posto di lavoro.*

Il benefico influsso dovrà "contaminare" anche i responsabili della chiesa locale nei Paesi di immigrazione.

Per quanto riguarda il Delegato dei Missionari, la P.M.C. così descrive l'intervento delle chiese locali nella sua scelta:

n. 44 § 2: "Il delegato per i Cappellani o Missionari viene eletto, previa intesa con le Conferenze Episcopali interessate, dalla Conferenza della Nazione, in cui il delegato stesso esercita il suo ministero".

Non sarebbe pastoralmente auspicabile che allo scopo di corresponsabilizzare maggiormente a questa nomina la chiesa locale di arrivo e per permettere una osmosi dei diversi punti di vista suscitati dal problema migratorio, i Delegati dei Missionari dei singoli gruppi etnici venissero cooptati nelle stesse Commissioni Episcopali per le Migrazioni dei Paesi ove esercitano le loro funzioni?

Essendo il Delegato al servizio delle Conferenze Episcopali dei Paesi ospiti, con compiti prettamente pastorali, ci sembra che una sua collocazione nelle Commissioni episcopali per le Migrazioni risulterebbe in coerenza con le sue funzioni. Il Delegato dei missionari verrebbe così a *lavorare assieme* e *ad agire in nome* del Direttore per le opere di emigrazione o del Vescovo promotore. Una interpretazione in questo senso

del n. 22 della *P.M.C.*, che rimane aperto a questa soluzione, recherebbe notevoli vantaggi, equiparabili (se non superiori) a quelli derivanti dall'inserimento, proposto dalla *Pastoralis Migratorum Cura*, di alcuni cappellani dei migranti nel Consiglio presbiterale diocesano. L'inserimento dei delegati dei missionari dei differenti gruppi etnici - realizzato in questa sede ed a questo livello - faciliterebbe inoltre un fecondo incontro tra i delegati stessi che potrebbero così avviare tra di loro una integrazione operativa e di strutture, tuttora molto lontana da quanto le esigenze pastorali suggerirebbero.

b) Opportunità di un coordinamento del settore della ricerca pastorale a livello europeo

Ancora prima della promulgazione della *P.M.C.* è stata frequentemente espressa l'esigenza di promuovere un coordinamento - su base continentale - del settore della documentazione e della ricerca pastorale in materia migratoria.

La tendenza a considerare dal punto di vista pastorale l'Europa come un'unica area è ormai da anni avvalorata anche dal processo di unificazione economico-politica del Mercato Comune, esteso di recente anche a diversi Paesi del Nord Europa e dagli aspetti comuni che caratterizzano le emigrazioni operaie nell'intera area geografica europea, comunitaria ed extracomunitaria.

Vi sono, inoltre, problemi che esigono, soprattutto a livello di documentazione e di studio, una articolazione ed un coordinamento dei centri di ricerca pastorale esistenti. Diversi e validi centri di studio e di documentazione sulla pastorale emigratoria operano oggi in Europa: si tratta di qualificare meglio sul piano settoriale il loro lavoro e porlo maggiormente al servizio delle diverse Commissioni Episcopali.

Un maggiore coordinamento nel settore dello studio e della ricerca potrebbe risultare utile alle Commissioni Episcopali stesse, qualora volessero preparare ed organizzare, d'intesa con la Sacra Congregazione per i Vescovi - come previsto dalla *P.M.C.* (n. 23, § 5) - periodici incontri a livello internazionale e continentale, al fine di definire nel modo migliore e coordinare dappertutto l'assistenza pastorale dei migranti, sì da rendere possibile l'adattamento alle particolari circostanze di ciascun popolo".

Detto coordinamento faciliterebbe, infine, un altro compito delle Commissioni episcopali - anch'esso previsto dalla *P.M.C.* (n. 23, § 7) - quello cioè "di trasmettere ogni anno, alla Sacra Congregazione per i Vescovi (Pontificia Commissione per la pastorale delle Migrazioni), una relazione generale con l'aggiunta anche di eventuali notizie di carattere statistico, perchè si conoscano meglio le difficoltà, i suggerimenti ed anche i desideri e si possa così corrispondervi più facilmente".

L'esperienza dimostra che se non si dà espresso incarico a gruppi già qualificati nella ricerca, nella documentazione e nell'analisi delle situazioni, la trasmissione di simili relazioni generali rimane lettera morta o priva di sufficiente credibilità.

Sono questi alcuni suggerimenti concreti che mi permetto di proporre a questo convegno, nell'intento di rendere possibile e frequente lo scambio tra i Vescovi, tra di loro e con la Sede Apostolica, delle esperienze positive e negative che le diverse chiese locali hanno in questo campo e far sì che in tal modo l'evangelizzazione riceva nuovo impulso in tutta quanta la chiesa.

*P. Antonio Perotti, C.S.*





